



V. Di Notario

quanto al canone della padronanza del terreno agosto pure del detto anno; del resto dichiara il Sign. Sortino che il suddetto tenimento di case con recinto è libero ed esente da qualsivoglia altro peso, servitù ed ipoteche, come dichiara pure che è di sua piena proprietà giusta la superiore provenienza e non l'ha ad altri venduto né in qualivoglia altro modo alienato. — Del suddetto corpo di case con recinto, i Signori Pietro ed Emanuele Romano avranno la proprietà da oggi in poi e per sempre d'unità e tutte le relative attinenze, dipendenze ed accessori, tutto incluso e monte esposto, e il materiale possesso e godimento dal primo gennaio mille novecento 40, nel quale giorno il venditore si obbliga di farne la reale tradizione come di legge ai compratori suddetti e di consegnare tutti gli oggetti in recinti al trappeto nello stato in cui si trovano, ed in caso di rottura od altro, sarà responsabile di fronte ai Signori Romano. — Di conseguenza il Sign. Sortino postula dopo ogni diritto, ragione ed azione che



189

ha e vanta sul ripetuto corpo di case e recinto, ne investe e purroga nella migliore e più valida forma, i compratori anzidetti.

La presente compra vendita e ipoteche convenuta ed accettata per il prezzo di lire mille (1000) che i Signori Pietro ed Emanuele Romano promettono e si obbligano pagare solidamente in moneta di corso legale nel Regno al Signor Giuseppe Sortino nel di lui domicilio qui in Nibera, o primo gennaio mille novecento 40 e in mancanza saranno soggetti a tutte le danni, interessi e spese in pro del Sign. Sortino, comprese quelle della spedizione gratuita di quest'atto. Le parti rinunziano a qualsivoglia opposizione d'ufficio.

Le spese di quest'atto sono a carico come ne delle parti.

I fratelli Emanuele e Pietro Romano dichiarano di non saper firmare per essere analfabeti.

Erichiesto il Notaro ricevo questo